

§. VI. *La Legge convenzionale delle Genti che non permette che si somministrino impunemente ai Belligeranti Munizioni, ed altre Provvizioni da Guerra, si deve intendere come proibitiva del trasporto, e non della vendita di esse nel Territorio dei Principi Neutrali.*

Il grande, ed unico argomento di cui si serve il *Galiani* per dimostrare l'assurdità della mia dottrina è fondata sopra il seguente ragionamento.

I Neutrali, dice egli, non possono somministrare Munizioni, e Provvizioni da Guerra, o sia Merci di Contrabbando ai Popoli Belligeranti, come io medesimo confesso, ma tanto le somministra chi le vende nel suo Territorio, che chi le porta al Territorio dei nemici, dunque la Legge generale deve proibire tanto l'una, che l'altra maniera di commercio, vale a dire tanto il trasporto, che la vendita, che quanto alla sostanza dell'atto non differiscono tra di loro, perocchè in ambedue i modi si soccorre l'indigenza del Nemico, e se gli